N. R.G. 1642/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE TERZA CIVILE

Dott. Ombretta SALVETTI Presidente

Dott. Maria Dolores GRILLO Consigliere rel.

Dott. Paola FERRARI BRAVO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nell'appello iscritto al n. 1642/2017

avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Promosso da:

REGIONE PIEMONTE

in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino Corso Regina Margherita n. 174 presso l'Avvocatura della regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Fusillo (PEC gabriell.fusillo@cert.regione.piemonte.it) per procura in atti

- APPELLANTE -

contro

ANDERLINI CHIARA

elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC avvgiannivicini@cnfpec.it dell'Avv. Gianni Vicini del Foro di Foro di Verbania con studio in Domodossola Corso P. Ferraris n. 38 che la rappresenta e difende per procura in atti

- APPELLATA -

*

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 26 ottobre 2018

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER l'APPELLANTE

"Voglia Codesta Corte d'Appello di Torino, reiectis contrariis, accogliere i motivi di appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza:

- in via principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Piemonte e, dunque, rigettare la domanda della Signora Anderlini

- in subordine, dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2043 del codice civile, e, quindi, rigettare la domanda della Signora Anderlini.

Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio".

*

PER L'APPELLATA

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

in via preliminare: accertare e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Regione Piemonte per violazione dell'art. 342 .c.p.c.

in via principale - rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;

- condannare l'appellante Regione Piemonte al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione, notificato il 5 maggio 2014, la sig.ra Anderlini Chiara conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verbania la Regione Piemonte, onde ottenere il risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali, patiti a seguito dell'impatto della propria automobile contro un cervo, mentre percorreva la Strada Statale 659 in direzione Domodossola-Formazza in data 13 gennaio 2014. Esponeva che in tale data verso le ore 22.15, mentre era alla guida della propria autovettura Opel Astra tg. DS535JD e percorreva la predetta strada a

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

velocità moderata, giunta all'altezza del km 5+600, il veicolo da lei condotto veniva urtato nella parte anteriore da un cervo, che sbucava improvvisamente dal lato sinistro della careggiata. In diritto sosteneva che la Regione deve adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e che era responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre le Province hanno solo funzioni amministrative limitate alla caccia ed alla protezione della fauna ed imputava alla Regione l'aver omesso di segnalare il pericolo di fuoriuscita di animali selvatici, di non aver provveduto all'illuminazione pubblica. Sosteneva ancora che la Regione Piemonte aveva riconosciuto la propria responsabilità istituendo "un fondo di solidarietà" per risarcire i danni causati dagli animali selvatici.

La Regione Piemonte chiedeva il rigetto delle domande della Anderlini, rilevando la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto si trattava di una strada statale. Inoltre la competenza in materia di controllo ed immissione della fauna era stata demandata alle Province mentre alla Regione erano riservate le sole funzioni di indirizzo e programmazione. Nel merito contestava la mancata prova del nesso causale tra il sinistro e il presunto comportamento colpevole della P.A.

Con sentenza n. 359/2017 pubblicata il 13.6.2017, il Tribunale di Verbania accertava la responsabilità della Regione Piemonte in relazione al sinistro e la condannava al risarcimento in favore della Anderlini della somma di € 6.290,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 2.321,24 a titolo di danni fisici e spese mediche, nonché al pagamento delle spese di causa.

Asseriva il Giudice di prime cure che la legittimazione passiva della Regione Piemonte si evince dall'art. 26 della legge n. 157/1992 secondo cui sono le Regioni a dover adottare tutte le misure tese ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni ai terzi e, dunque, responsabili *ex* art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose. Inoltre l'art. 9 di tale legge aveva attribuito alle Regioni sia la funzioni di programmazione e sia di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria sia l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a terzi. Sosteneva che alle Regioni era delegata la tutela di tutte le specie della fauna selvatica con conseguente assegnazione dei poteri di gestione, tutela e di controllo.

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

*

Con appello notificato in data 10 luglio 2017, la Regione Piemonte impugnava la predetta sentenza.

Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamentava la violazione e la errata applicazione della Legge Regionale n. 17/99 in punto legittimazione passiva della Regione Piemonte evidenziando che diverse fonti legislative, tra cui la legge quadro 157/92 e la stessa Legge Regionale 17/99, prevedono la legittimazione passiva delle Province in caso di sinistri causati da fauna selvatica.

Con il secondo motivo d'appello, la Regione Piemonte si doleva che il Giudice di prime cure non avesse tenuto conto del fatto che la Anderlini non aveva fornito alcuna prova, né di una condotta colpevole della Regione, né del nesso causale tra tale condotta ed il verificarsi del sinistro, nonostante l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2043 c.c. fosse a suo carico.

Con il terzo motivo, la Regione Piemonte sosteneva che è di competenza dell'ANAS, quale ente gestore competente, l'onere di garantire la sicurezza del tratto di strada in gestione ed in particolare, ai sensi dell'art. 37 del C.d.S. di apporre cartelli indicanti il pericolo di attraversamento di fauna selvatica, con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva ascriversi alla Regione, in assenza dell'obbligo di provvedere alla sicurezza stradale di strade di proprietà del demanio statale e in assenza di un comportamento positivo in rapporto di causalità con il sinistro verificatosi.

Con comparsa di costituzione e risposta, la Anderlini eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata.

Secondo quanto sostenuto dalla Anderlini, la legittimazione passiva della Regione Piemonte si evincerebbe dalla legge 157/1992, la quale statuisce che le Regioni sono obbligate ad adottare tutte le misure idonee al fine di gestire, tutelare e controllare la fauna selvatica, mentre alle Province spettano, in base alla legge 142/1990, solo funzioni amministrative limitate alla caccia e alla protezione della fauna. Inoltre, ad avviso della difesa della Anderlini, poiché la Regione Piemonte ha istituito un fondo di solidarietà per risarcire i danni causati

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

dagli animali selvatici, ha di fatto riconosciuto la propria responsabilità in merito ai sinistri provocati dalla fauna selvatica. Parte appellata assumeva, infine, come la Regione Piemonte non avesse provveduto ad installare alcun cartello che segnalasse il pericolo di attraversamento di animali selvatici.

*

L'eccezione ex art. 342 c.p.c. non è fondata alla luce del recente arresto giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 27199/17) secondo cui "*nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. L'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice", però, non dovrà necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza"; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili*".

Tali requisiti sono stati rispettati dall'appellante, la quale ha preso posizione su tutti i passaggi argomentativi contenuti nella sentenza criticandoli in modo puntuale e preciso.

*

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

Preliminarmente devono essere esaminati i motivi primo e terzo dell'appello nel quale la Regione Piemonte si doleva che il Giudice avesse male interpretato la normativa statale e regionale in subiecta materia e avesse di fatto ritenuto che alla regione competessero poteri di tutela che l'ordinamento affida ad altri enti.

L'appellato contestava tali argomentazioni attraverso richiami giurisprudenziali ed normativi secondo cui la responsabilità sarebbe della Regione.

I motivi sono fondati, essendo la sentenza del primo Giudice caratterizzata da una superficiale disamina non soltanto della normativa, ma delle stesse allegazioni della Anderlini. Quest'ultima, infatti, si doleva di un omessa vigilanza e controllo da parte della Regione, senza indicare quali condotte fossero imputabili in concreto a tale ente, limitandosi a richiami normativi e giurisprudenziali, non sempre, questi ultimi, pertinenti all'ipotesi per cui è causa ed imputando di fatto alla Regione Piemonte di non aver apposto cartelli segnaletici ai bordi della careggiata di pericolo o installazione di dissuasori ottici che disincentivassero l'attraversamento della strada.

Infatti con riferimento alle asserite condotte illecite evidenziate dalla Anderlini, nessuna responsabilità può ascriversi alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che tali condotte sono imputabili al proprietario della strada, sul quale, ai sensi dell'art. 37 C.d.S., incombe l'obbligo inerente "*l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per i singoli segnali, fanno carico a) agli enti proprietari delle strade, fuori dai centri abitati; b) ai comuni nei centri abitati …*". Nel caso di specie non trattandosi di segnali per i quali è prevista la deroga al principio generale di cui all'art. 37 cit. (ad esempio le segnalazioni della presenza di cantieri stradali), trattandosi di strada statale l'apposizione della segnaletica era di pertinenza dell'ANAS, per cui nessuna responsabilità può essere ascritta alla Regione Piemonte per non aver apposto la segnaletica sulla sede stradale (parte delle sentenze richiamate si riferivano alla responsabilità del proprietario della strada).

Parimenti è del tutto irrilevante che la Regione avesse istituito un fondo vittime di sinistri dovuto alla presenza della fauna, atteso che l'istituzione di un fondo è conseguente ad una

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

espressa previsione di legge che in virtù del principio solidaristico prevede un indennizzo, riconoscibile a prescindere dalla responsabilità.

Non solo ma il fondo riguarda esclusivamente i danni alle colture ed ai terreni come si desume dalla semplice lettura dell'art. 26 legge n. 157/92 a norma del quale: "*Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale*".

A prescindere dall'inapplicabilità di detta norma al caso di specie, si osserva che sebbene il legislatore abbia utilizzato il termine "risarcimento", è evidente dall'intero testo che si tratta di una misura indennitaria che non presuppone l'accertamento di alcuna responsabilità atteso che in tal caso il danneggiato deve rivolgersi al responsabile del danno come si desume dall'espressione "*danni non altrimenti risarcibili".*

Pertanto la circostanza che la Regione Piemonte abbia previsto un sistema di indennizzo in esecuzione dell'art. 26 della legge citata non può essere interpretato come riconoscimento di responsabilità.

La disciplina in subiecta materia è stata dettata dalla legge n. 157/1992. E' vero che essa è stata emanata nel vigore della precedente formulazione della Costituzione in base alla quale era prevista una potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regione e che. con la

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

legge costituzionale n. 3/2001 è stato modificato l'art. 117 Cost ed attualmente la competenza legislativa in materia di caccia spetta in via esclusva alle Regioni; tuttavia fino a quando non sopravvenga una nuova disciplina organica in subiecta materia restano in vigore le norme previste da tale legge norme secondo quanto disposto dalla legge n. 131/03.

L'art. 9 della legge 157/92 (tutt'ora applicabile) dispone "*Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge*". A sua volta l'art. 10 dispone al commi 7 e 8: "7. *Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali*. 8. *I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; …f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c)…*". E l'art. 19 recita: "*Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela*

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali."

La Regione Piemonte con la legge n. 79/96 ha espressamente trasferito le funzioni amministrative in materia di controllo della fauna selvatica alle Province le quali devono predisporre ed attuare attraverso le guardie provinciali i piani di abbattimento della fauna che si rendano necessario (art. 29 L.R. n. 70/96). L'abrogazione di tale legge con la successiva legge regionale n. 5/2012 non ha comportato il venire meno di tale delega atteso che l'art. 40 co. 2 di tale legge ha stabilito che gli atti adottati in attuazione della stessa conservano validità ed efficacia.

D'altra parte la legge n. 5/2012 non ha abrogato né la L.R. n. 17/99, né la L. R. 9/2000.

La ratio della L.R. 17/99 era quella di individuare (art. 1) le funzioni da conferire agli enti locali e quelle da mantenere in capo alla Regione, in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) ed in conformità alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) e ai principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985).

In particolare con l'art. 2 la Regione ha trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le "*autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna*

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano" (art. 2 co. 2 lett. a L. 17/99).

E si sensi della legge 9/2000 "*le Province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose. Le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l'anno.*

I piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati …. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale…"

Tale disciplina pacificamente è estesa anche agli altri ungulati ai sensi dell'art. 44 L.R. n. 70/96 i cui atti, ai sensi dell'art. 40 co. 2 della L.R. 5/2012 conservano validità ed efficacia.

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all'ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente (Cass. 23195/14).

La giurisprudenza citata dall'appellata o si riferisce a Regioni in cui la disciplina è diversa (nel caso della Regione Piemonte vi è stato un trasferimento integrale delle funzioni amministrative in materia di fauna selvatica alle province) ovvero si tratta di sentenze di merito che affrontano casi specifici diversi da quello per cui è causa.

D'altra parte l'Anderlini non solo non ha provato (e trattandosi di responsabilità extracontrattuale l'onere della prova era a suo carico), ma non ha neppure allegato fatti specifici da cui potesse evincersi una condotta colposa da parte della Regione Piemonte.

Infatti sulla base della disciplina statale e regionale la responsabilità della Regione Piemonte (ad eccezione dell'ipotesi in cui il sinistro avvenga su strada regionale) nel caso di sinistri cagionati da animali rientranti nella fauna selvatica sussiste solo nel caso in cui la parte alleghi (e dimostri) che vi è stata da parte dell'ente una mancanza di coordinamento, o di indirizzo ovvero che, a fronte dell'inerzia dell'ente a cui i poteri sono stati trasferiti, la mancata attivazione della Regione.

Nel caso di specie non solo l'appellante ha del tutto omesso di indicare quali tra le predette condotte fossero imputabili alla Regione (ed a fortiori non né ha fornito prova) limitandosi a richiamando un generico potere di coordinamento e fatti che non le sono imputabili rientrando nelle attribuzioni del proprietario della strada, cioè di ANAS, ma la Regione Piemonte ha dimostrato documentalmente (doc. 6, 7 – all. 3, 4, 5, 6, 7) di aver fornito alle Province indicazioni operative in relazione alle modalità di esercitare il controllo della fauna selvatica e di aver esercitato i poteri di coordinamento e di controllo sulle Province (tra cui quella del Verbano-Cusio-Ossola), le quali avevano regolarmente adempiuto a tale attività di controllo e a predisporre ed attuare i piani di abbattimento, con la conseguenza che non vi era necessità di esercitare i provvedimenti sostitutivi.

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

Alla luce delle precedenti argomentazioni gli altri motivi devono ritenersi assorbiti.

Pertanto l'appello deve essere accolto e la domanda della Anderlini deve essere respinta.

L'appellante non ha richiesto la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado per cui non si deve provvedere sul punto.

*

Il regolamento delle spese di causa deve avvenire secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, nel senso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 6259/14).

Essendo l'Anderlini totalmente soccombente le spese di causa di entrambi i gradi devono essere poste integralmente a suo carico .

Tali spese devono essere liquidate per entrambi i gradi ai sensi del DM 55/14 (in mancanza di deposito della nota spese) ai valori medi, in considerazione della difficoltà della causa (non eccessiva, ma neppure semplice), delle questioni trattate, soprattutto in diritto e del pregio degli atti con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della domanda in primo grado ed al disputatum in appello (e quindi quello da € 5.200,01 ad € 26.000).

Per il primo grado devono essere liquidate tutte le frasi essendosi svolta anche la fase istruttoria e, quindi, 4.835,00; per il presente grado devono essere liquidate le fasi di studio, introduttiva e decisoria e, quindi € 3.777,00 oltre € 390,95 per esposti (e così complessivamente € 4.167,45) a cui devono aggiungersi le spese generali 15% e gli accessori di legge per entrambi i gradi.

Anche le spese di CTU devono essere poste a carico dell'Anderlini.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Regione Piemonte avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 359/2017 pubblicata il 13.6.2017

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033

Accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di Anderlini Chiara

Dichiara tenuta e condanna Anderlini Chiara al pagamento in favore di Regione Piemonte delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 4.835,00 e per il presente grado in € 4.167,45 oltre (per entrambi i gradi) spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Pone le spese di CTU come liquidate dal Tribunale di Verbania interamente a carico di Anderlini Chiara.

Così deciso nella camera di Consiglio della terza sezione civile in data 5 febbraio 2019

IL PRESIDENTE

dott.ssa Ombretta SALVETTI

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott.ssa Maria Dolores GRILLO

Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d5f06450e266029b4969d751d82cbba
Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef1366faa6bb62e8e80af99af8822e1
Firmato Da: ROSELLINO ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 621cbd3b6c398f7e984918c8e895d033